



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04978 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 478 del 12 maggio 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante, dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda di Martin Ulrich Schlaepfer – sessantasettenne in precarie condizioni di salute, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Verbania, in esecuzione di un mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dalle autorità degli Stati Uniti d'America per reati di frode informatica e truffa finanziaria commessi tra il 2009 e il 2013 – chiede di sapere *“come il Governo intenda procedere, in considerazione dei fatti esposti in premessa e nell'ambito delle proprie competenze nel procedimento di estradizione”*.

Opportunamente interpellata, la competente articolazione ministeriale ha riferito quanto segue.

Martin Ulrich Schlaepfer è stato tratto in arresto il 7.9.2024 a Verbania, in esecuzione dell'ordine di arresto emesso l'11.12.2013 dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto del Nevada, per i reati di associazione per delinquere, frode telematica, frode finanziaria e favoreggiamento commessi dall'anno 2009 all'anno 2013.

Con ordinanza del 9.9.2004, il Consigliere delegato della Corte d'Appello di Torino ha convalidato l'arresto e applicato all'arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.

All'udienza dell'11.9.2024, fissata per l'identificazione, l'estradando non ha acconsentito all'extradizione e non ha rinunciato al principio di specialità; con riguardo ai fatti oggetto della richiesta di estradizione, ha dichiarato di esserne a conoscenza e di aver riportato, per essi, condanna dall'Autorità giudiziaria svizzera.

In data 12.9.2024 il Ministero della Giustizia ha chiesto il mantenimento della misura cautelare applicata e il 21.10.2024 ha trasmesso la domanda di estradizione unitamente alla documentazione proveniente dall'Autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America.

Con sentenza in data 13-20.2.2025, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di Martin Ulrich Schlaepfer avanzata dall'Autorità Governativa degli Stati Uniti d'America in esecuzione dell'ordine di arresto emesso l'11.12.2013 dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto del Nevada, per i reati di associazione per delinquere, frode telematica, frode finanziaria e favoreggiamento commessi dall'anno 2009 all'anno 2013.

La Corte non ha ritenuto fondati i rilievi sollevati dalla difesa con particolare riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem, per essere i fatti oggetto della richiesta di estradizione già oggetto di sentenza definitiva emessa dal Tribunale distrettuale di Horgen – cantone di Zurigo in data 10.11.2020, trattandosi di pronuncia resa da un'Autorità giudiziaria non appartenente all'Unione Europea.

A tale riguardo, la Corte d'Appello ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“il presupposto del principio del ne bis in idem risiede proprio nell'esistenza di un rapporto di fiducia reciproca degli Stati membri nell'ambito di uno spazio giuridico comune, in cui ciascun Paese è tenuto ad accettare l'applicazione del diritto penale vigente negli ordinamenti degli altri Stati membri”*.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, in data 7 marzo 2025, è stato interposto ricorso per Cassazione.

Con sentenza n.19481 del 29 aprile 2025, depositata il 26/5/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del difensore di Schlaepfer Martin Ulrich ritenendo non sussistente nel caso di specie la violazione del principio del *ne bis in idem internazionale*.

La Corte ha evidenziato che l'inserimento del principio del *ne bis in idem* nella Carta di Nizza tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea lo configura come una garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto e nei confronti della stessa persona, ma l'art. 51 della Carta di Nizza stabilisce che essa si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione: previsione, questa, che circoscrive l'ambito di applicazione della Carta stessa alle materie che rientrano negli ambiti di competenza dell'Unione europea.

Se è, quindi, pacifico che l'inserimento del principio del *ne bis in idem* nella Carta di Nizza tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea consente di configurarlo come una garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto e nei confronti della stessa persona “ *nel caso di specie tale ipotesi non ricorre, non essendo la Svizzera paese membro dell'Unione europea*”.

L'estradizione del ricorrente trova, invece, regolamentazione nel Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli Stati Uniti d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225 e del trattato integrativo del 3 maggio 2006, risultante dall'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25, il cui art. VI prevede espressamente che "l'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha

scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'extradizione è domandata".

Ne discende che per l'autorità giudiziaria italiana non risulta ostativa la sentenza emessa in Svizzera per gli stessi fatti.

Il 29 maggio 2025, il difensore di Martin Ulrich Schlaepfer ha presentato una memoria in cui ha chiesto di non dare corso alla domanda di estradizione del predetto.

In data 25 giugno è stato emesso decreto di estradizione dove sono state analizzate e respinte le argomentazioni difensive svolte nella memoria in questione.

In particolare, il riferimento al principio del *ne bis in idem*, contenuto nell'istanza, rientra fra i motivi già trattati dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione, pertanto ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dagli Stati Uniti.

Anche con riferimento alle dedotte problematiche di salute dell'estradando, è stato rilevato come le stesse non siano state dedotte durante la fase giudiziale del procedimento come motivo di rifiuto previsto dall'art. 705, comma 2, punto c-bis c.p.p. Ad ogni buon conto, le patologie illustrate nella istanza non presentavano natura irreversibile e insanabile, tale da poter costituire motivo assoluto di rifiuto dell'extradizione, ma avrebbero potuto, eventualmente, costituire motivo di rinvio dell'esecuzione dell'extradizione, da valutare nell'imminenza dell'esecuzione medesima.

Infine, il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, richiamato nell'istanza, presentato prima del provvedimento di estradizione di cui all'art. 708 c.p.p., non costituiva motivo tale da giustificare una decisione negativa, né avere l'effetto di estendere il termine di quarantacinque giorni, stabilito dall'art. 708, comma 1, c.p.p., scaduto il quale senza che sia intervenuta la decisione del Ministro, l'estradando è posto in libertà ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo.

Successivamente è stata acquisita la relazione sanitaria trasmessa dalla Casa Circondariale di Verbania, all'uopo sollecitata in sede di comunicazione del decreto di estradizione, che ha escluso controindicazioni alla traduzione con mezzo aereo.

Martin Ulrich Schlaepfer è stato, quindi, consegnato in data 24.7.2025 da personale dell'Interpol agli agenti della United States Marshal Service incaricati della scorta e imbarcato a bordo del volo con destinazione Atlanta (USA).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)